

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MOD. OT/20U

DOMANDA DI RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA AI SENSI DELL'ART. 20 DELLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI (D.M. 12.12.2000) NEI PRIMI DUE ANNI DI ATTIVITÀ

§ 1 - GENERALITÀ

L'art. 20 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi approvate con D.M. 12.12.2000, nel seguito MAT, prevede la possibilità di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa in relazione alla situazione dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Per la concessione della riduzione, stabilita nella misura fissa del 15% indipendentemente dalla tipologia o dimensione aziendale, è necessario inviare domanda all'INAIL esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Punto Cliente presente sul sito www.inail.it.

§ 2 - STRUTTURA DEL MODULO

Il modulo di domanda è composto da:

- una **SCHEDA INFORMATIVA GENERALE**, che contiene le informazioni necessarie ad una corretta individuazione da parte dell'INAIL (denominazione e ragione sociale, posizione assicurativa e Sede di competenza);
- la **DOMANDA DI RIDUZIONE**, nella quale devono essere indicate le esatte generalità e la qualifica del richiedente;
- la **DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE**, finalizzata ad autocertificare il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

§ 3 - COMPILAZIONE DEL MODULO

Il modulo di domanda deve essere compilato on-line dal Datore di lavoro per l'Unità produttiva facente parte dell'azienda. Per Unità produttiva deve intendersi lo stabilimento o la struttura definiti all'art. 2, lettera "t", del D. Lgs. 81/2008.

Nel caso di aziende con più Unità produttive ricadenti in diversi ambiti territoriali, le relative domande devono essere compilate tenendo conto della ubicazione delle Unità produttive medesime, in relazione alla Sede INAIL competente.

È data però facoltà al Datore di lavoro di compilare un modulo di domanda unico per tutte le Unità produttive ricadenti nell'ambito territoriale della medesima Sede INAIL competente, sempreché in ciascuna di esse sussista il requisito previsto dall'art. 20 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro). In tali casi, nella "scheda informativa generale" del modulo di domanda dovranno essere riportati i dati e le informazioni relativi ad una delle Unità produttive, mentre i dati e le

informazioni relativi alle restanti Unità produttive dovranno essere riportati in specifici fogli aggiuntivi, che possono essere allegati al Modulo on-line.

Nel caso di aziende con **più Unità produttive e con posizione assicurativa territoriale gestita in forma accentrata** (anche di fatto) è prevista la compilazione di un unico modulo di domanda.

§ 3.1 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

Nella prima parte sono riportati i seguenti dati ed informazioni:

- denominazione o ragione sociale dell'azienda richiedente;
- Codice Ditta assegnato dall'INAIL;
- Codice della Sede INAIL competente;
- Numero (o i Numeri) di PAT relativi all'Unità produttiva. In caso di più Unità produttive, valgono le istruzioni sopra fornite.

Si possono allegare, al Modulo on-line, relazioni descrittive del processo produttivo, schemi tecnici che possono essere utili ai fini dell'accoglimento dell'istanza.

§ 3.2 DOMANDA DI RIDUZIONE

Nella **seconda parte** è riportata la domanda di riduzione. Il richiedente deve indicare, negli appositi spazi, le esatte generalità e la qualifica.

§ 3.3 DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

Nella terza parte è riportata **la dichiarazione del richiedente**, resa sotto forma di autocertificazione, relativamente al rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; in particolare il richiedente dichiara che:

- la valutazione dei rischi è stata effettuata in conformità alla normativa vigente (artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008);
- il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione in possesso dei requisiti professionali richiesti dal D.Lgs. 81/08 o, nei casi consentiti dal D.Lgs. 81/08, svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione previa frequentazione di apposito corso (artt. 17, 32, 34, Allegato II del D. Lgs. 81/08);
- gli impianti, le macchine e le attrezzature sono conformi alla normativa vigente (Titolo III, Capo I del D.Lgs. 81/2008 e altre norme specifiche);
- la segnaletica di sicurezza è regolarmente affissa (Titolo V del D.Lgs. 81/2008);
- le uscite di emergenza sono perfettamente utilizzabili in caso di necessità (Allegato IV del D.Lgs. 81/2008);
- i lavoratori sono stati informati, formati e, ove previsto, addestrati alle lavorazioni, per i rischi ai quali sono esposti (artt. 18, 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008);

- si è provveduto alla formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), laddove eletto o designato (art. 37 del D.Lgs. 81/2008);
- i preposti e i dirigenti hanno ricevuto un'adeguata formazione (art. 37 del D.Lgs. 81/2008);
- sono stati designati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza e si è provveduto alla loro formazione (artt. 18, 37 e 43 del D.Lgs. 81/2008, art. 45 del DM 388/2003);
- sono state adottate le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato (artt. 18, 43 e 46 del D.Lgs. 81/2008);
- nelle aziende con 10 o più lavoratori è stato predisposto il piano di emergenza (D.M. 10/3/1998);
- i lavoratori sono dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale evidenziati dalla valutazione dei rischi (art. 18, Titolo III Capo II del D.Lgs. 81/2008);
- ove previsto, i lavoratori sono stati sottoposti a visita medica preventiva e periodica (art. 41 del D.Lgs. 81/2008);
- in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, di una singola unità produttiva della stessa, o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, viene elaborato, ed allegato al contratto di appalto o di opera, un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, o almeno ridurre, i rischi da interferenze (DUVRI) (art. 26 del D. Lgs. 81/2008).

La dichiarazione relativa ai singoli adempimenti si intende resa con la segnatura della casella Sì riportata a fianco dei singoli adempimenti; per alcuni di essi, è possibile segnare la casella NON APPLICABILE qualora l'adempimento non sia previsto per legge per la realtà aziendale del richiedente.

§ 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di riduzione, dall'1.1.2013 deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Punto Cliente presente sul sito www.inail.it.

§ 5 – DEFINIZIONE DELLA DOMANDA

Per l'accoglimento della domanda è necessario che l'azienda sia in possesso dei seguenti requisiti:

1. osservanza delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro (art. 19 MAT). In particolare, dovranno risultare barrati tutti gli adempimenti riportati nel Modulo, ad eccezione di quelli non obbligatori per la realtà aziendale del richiedente e per i quali è stata prevista la doppia casella SÌ/NON APPLICABILE;
2. regolarità contributiva ed assicurativa, con particolare riferimento all'art. 1, commi 1175 e 1176 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", legge finanziaria 2007), al DM 24 ottobre 2007 ed alle relative Circolari attuative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n. 5 del 30 gennaio 2008 e n. 34 del 15 dicembre 2008) e dell'INAIL (n. 7 del 5 febbraio 2008 e n. 79 del 19 dicembre 2008).